

STATUTO

TITOLO I

Costituzione-Sede-Durata-Scopi

ARTICOLO 1

E' costituito un Consorzio di produttori agricoli con la denominazione "CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO", con sede in Oristano.

L'Associazione, avente personalità giuridica quale consorzio di difesa ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, è riconosciuta ed autorizzata allo svolgimento dell'attività dalla Regione Sardegna con apposito provvedimento ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 102/2004.

ARTICOLO 2

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2040 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 3

Il consorzio, ente non commerciale di tipo associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, senza finalità lucrative, ha per scopo l'assistenza tecnica e organizzativa dei propri soci, intesa a promuovere il miglioramento e la difesa attiva e passiva delle produzioni

agricole e zootecniche e delle strutture aziendali, ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, quali ad esempio quelle viticole, olivicole, frutticole orticole, foraggere, ceralicole e zootecniche. Tale assistenza si estrinsecherà attraverso:

a) La costituzione di uno speciale ufficio tecnico;

b) L'espletamento di corsi professionali;

c) Lo studio di nuove varietà soprattutto nel campo della viticoltura, olivicoltura e ortofrutticoltura;

d) La sorveglianza dei vivai;

e) La difesa attiva e passiva, anche mediante l'istituzione di fondi mutualistici, delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi derivanti alle colture, alle strutture aziendali ed alle scorte dalle avversità e calamità atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie infettive del bestiame, quali, a titolo esemplificativo, le infezioni epizootiche, come previsto dal D.Lgs. n. 102/2004 e dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività ad essa connesse contemplate da altri provvedimenti regionali e/o provinciali in materia;

f) L'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa fitosanitaria nonché l'esecuzione diretta dei trattamenti per conto dei soci;

g) La partecipazione a programmi di valorizzazione dei prodotti di cui al comma 1;

h) L'esecuzione di ogni altra attività prevista dal D.Lgs. n.

102/2004.

Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; potrà inoltre effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Il Consorzio può compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali, con espressa esclusione di tutte quelle attività che sono caratterizzate da una riserva di legge.

TITOLO II

Soci

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato.

Hanno diritto all'ammissione a soci le persone fisiche e giuridiche, come individuate dall'art. 2135 del codice civile, proprietarie, affittuarie, usufruttuarie e beneficiarie enfiteutiche di terreni ricadenti nel territorio nazionale, salvo il diritto di opzione.

Possono altresì essere soci: enti, società, associazioni e consorzi che abbiano scopi ed esercitino attività non in contrasto con il presente statuto.

Non possono essere Consorziati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi

contrastanti con quelli del Consorzio.

ARTICOLO 5

L'aspirante Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, precisando:

a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, partita IVA e numero del Registro Imprese del richiedente;

b) Ubicazione ed estensione del podere o dei poderi e titoli in virtù dei quali essi fondi sono condotti;

c) Estensione delle varie colture e produzioni normali ottenibili. Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve, altresì, indicare:

d) La ragione sociale e la sede;

e) La qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;

f) Il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa. Con la domanda, l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

1. L'impegno al versamento della quota di ammissione determinata di anno in anno dall'Assemblea per un importo non inferiore a euro venticinque;

2. L'impegno al versamento della quota annua a norma dell'art. 19 lettera c);

3. L'impegno ad osservare le norme del presente statuto e del

regolamento di cui all'art. 11;

4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

ARTICOLO 6

Il Consiglio di Amministrazione notifica all'aspirante socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di quaranta giorni; decorso lo stesso termine, senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda è dato ricorso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione. La decisione di accoglimento del ricorso ha la stessa efficacia del provvedimento di ammissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7

Il nuovo socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione, nella misura determinata dall'assemblea per un importo non inferiore a euro venticinque entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o dalla decisione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Nel caso di inosservanza, il provvedimento, o la decisione si

intendono annullati ad ogni effetto. Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono rimborsabili.

ARTICOLO 8

La morte del socio estingue di norma il rapporto associativo; i rapporti, posti in essere, continuano fino alla rispettiva scadenza del periodo per il quale sono stati impegnati i contributi; nel caso di morte di un socio il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti dell'ammissione. Gli eredi debbono dare comunicazione di volere la prosecuzione del rapporto e designare il loro rappresentante entro il termine di 120 giorni. Tale particolare riconoscimento agli eredi cessa con l'avvenuta divisione ereditaria.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) Che abbia perduto i requisiti che possedeva all'atto dell'ammissione;
- b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In tutti i casi sopra descritti la quota d'ammissione è intransmissibile.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito al recesso di cui ai punti a) e b), e provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio.

ARTICOLO 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

- a) Che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili;
- b) Che con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, reca danno morale o materiale al Consiglio;
- c) Che non ha assicurato il prodotto negli ultimi tre anni;
- d) Che abbia perduto i requisiti che possedeva all'atto dell'ammissione.

Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere proposto ricorso al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. L'accoglimento del ricorso comporta il diritto alla riammissione.

Il socio può essere dichiarato decaduto nei casi in cui risulti moroso nei pagamenti per i crediti vantati dal Consorzio nei suoi confronti, per almeno 16 mesi a decorrere dalla data di maturazione del credito, previa messa in mora da parte del Consorzio stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO III

Regolamento

ARTICOLO 11

Il regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea a norma dell'art. 20, stabilirà le norme per l'esplicazione dell'atti-

vità del Consorzio e potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienze da parte dei soci.

TITOLO IV

Patrimonio Sociale -Bilancio

ARTICOLO 12

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) Dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali;

b) Da eventuali contributi straordinari da destinarsi al funzionamento e alle necessità del Consorzio, da erogazioni e lasciti istituiti a favore dello stesso;

c) Dai contributi annui di cui al comma c) dell'art. 19;

d) Dagli eventuali avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 15;

e) dalla «Gestione separata costituita a norma del comma 7 lettera b) dell'art. 127 della legge 23.12.2000 n. 388 e formata dai contributi dei soci, dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

f) da beni mobili ed immobili; da eventuali contributi di altri enti pubblici e/o privati;

g) da eventuali fondi mutualistici per la difesa contro i danni derivanti alle produzioni agricole e zootecniche ed alle strutture aziendali degli associati dalle calamità atmosferiche o da altre avversità ed eventi.

I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione

finanziaria dell'Associazione per obbligazioni assunte dall'Associazione stessa, nell'esercizio di attività estranee a quelle inerenti gli scopi consortili.

ARTICOLO 13

La dotazione finanziaria della «gestione separata» non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati dalla legge n. 364 del 25.05.1970 e successive modifiche ed integrazioni, e deve formare oggetto di gestione separata, sia per competenza, sia per la gestione dei residui di ciascun esercizio finanziario.

I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione finanziaria della gestione separata per le obbligazioni assunte dal Consorzio nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alle utilizzazioni della gestione medesima.

Nel caso in cui il Consorzio cessi di esercitare le attività alle quali la gestione separata è destinata, le disponibilità residue saranno ripartite, dopo detrazioni del passivo, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità previo parere dell'Organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consorzio tiene la contabilità e redige il bilancio secondo

l'osservanza dell'art. 2478 bis del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione predispone eventuali bilanci preventivi accompagnandoli con una relazione illustrativa dell'attività da svolgere per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3.

Alla fine di ciascuno esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico e del Bilancio Consuntivo da sottoporre, unitamente alla relazione scritta del Collegio Sindacale, all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 15

Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra i consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare una parte non superiore al 50% per iniziative di carattere mutualistico o per il miglioramento alle strutture tecniche del Consorzio, purché si tratti di avanzi netti di gestione riferiti alla gestione separata.

ARTICOLO 16

La Gestione Separata di cui alla lettera e) dell'art. 12 è alimentata annualmente:

a) Dai contributi dei consorziati nella misura minima stabilita annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per

singoli tipi di contratto, prodotto e Comune di appartenenza;

b) dal contributo annuo dello Stato determinato sulla base della spesa per il pagamento dei premi di polizze ammesse ad assicurazione agevolata, fino all'importo massimo del contributo previsto dalla normativa vigente per i premi medesimi;

c) Dai contributi concessi dalla Regione, determinati sulla base della spesa per il pagamento dei premi di polizze ammesse ad assicurazione agevolata, secondo i massimali dettati dalla normativa vigente per i premi medesimi, salvo quanto erogato dallo Stato;

d) Da eventuali contributi di altri enti pubblici e privati.

I contributi di cui alle lettere b), c) e d) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.

TITOLO V

Organi Sociali

ARTICOLO 17

Sono organi del Consorzio:

a) L'Assemblea Generale dei consorziati;

b) Il Consiglio di Amministrazione;

d) Il Presidente;

e) Il Collegio Sindacale;

f) Il Collegio dei Proibiviri.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è costituita dai consorziati che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e sono in regola con

i versamenti delle quote e dei contributi associativi al 31.12 dell'anno precedente.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere presso la Sede del Consorzio o da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera ordinaria da spedirsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, in alternativa, mediante pubblicazione su almeno un quotidiano locale, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti e rappresentati tutti i consorziati con diritto di voto e siano presenti, altresì, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi.

ARTICOLO 19

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei consorziati.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) Approvare il bilancio consuntivo e, se previsto nel regolamento di cui al precedente art. 11, il bilancio preventivo.

I bilanci preventivi e consuntivi saranno posti a disposizione

dei consorziati almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede del Consorzio.

Gli eventuali bilanci preventivi dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, circa il programma da svolgere per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3;

b) Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, determinando per questi ultimi gli emolumenti, e del Collegio dei Probiviri;

c) Determinare la quota di ammissione, la quota annua non inferiore a euro 15,00 (quindici/00), nonché il contributo obbligatorio a carico degli associati, nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci;

d) Deliberare le forme di difesa attiva e/o passiva e/o di intervento da adottarsi anche mediante l'istituzione di appositi fondi mutualistici ai sensi delle leggi vigenti, e gli strumenti di attuazione previsti dal D.Lgs. n. 102/2004, ivi compresa la stipulazione di contratti con società di assicurazione appositamente autorizzate;

e) Deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o ad essi sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

f) Approvare il regolamento di cui all'art. 11.

Gli eventuali bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere sottoposti per

l'approvazione definitiva all'Assemblea ordinaria e trasmessi entro 30 giorni al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la relativa approvazione.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare le modificazioni dello statuto consortile.

ARTICOLO 20

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei consorziati; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di ventiquattro ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita soltanto con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto per le sole deliberazioni concernenti: il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del Consorzio e lo scioglimento del Consorzio, che non potrà avere luogo, salvo i casi di scioglimento d'ufficio, prima di un decennio dalla data di costituzione.

ARTICOLO 21

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta.

Un consorziato non può rappresentare più di altri due consor-

ziati.

ARTICOLO 22

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Possono anche essere presiedute da uno dei consorziati presenti, designato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario (che può anche non essere un consorziato) e da due scrutatori. Quelle dell'Assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da notaio.

ARTICOLO 23

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche non presenti, o rappresentati, e dissenzienti.

ARTICOLO 24

Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri nominati dall'Assemblea e scelti fra i consorziati.

Qualora nell'Assemblea siano votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, nella misura dei due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista che segue nell'ordine dei voti riportati.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso

dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri subentrando i primi degli esclusi dalla lista di appartenenza che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica.

Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente scegliendolo fra i propri componenti.

ARTICOLO 25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri e dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o mediante strumenti informatici atti allo scopo (ad esempio e-mail o sms), da inviarsi almeno tre giorni prima. In casi di urgenza, la convocazione può essere eseguita a mezzo telegramma, e-mail o sms, da spedirsi almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, per alzata di mano.

Nelle votazioni, in caso di parità la proposta si intende respinta.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di

tre sedute consecutive, è considerato dimissionario.

ARTICOLO 26

Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del personale fissandone le mansioni e le retribuzioni.

ARTICOLO 27

Il Presidente presiede l'Assemblea dei consorziati e ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.

Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Presidente.

ARTICOLO 28

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di

due supplenti, di cui uno in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e uno in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; il terzo oltre i due supplenti, sono nominati dall'Assemblea. I sindaci di nomina assembleare devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti o fra gli iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'Assemblea al momento della loro nomina.

ARTICOLO 29

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre persone elette dall'Assemblea anche al di fuori degli iscritti al Consorzio. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 30

Tutte le controversie che potessero insorgere fra gli iscritti oppure fra un iscritto e il Consorzio in dipendenza dell'esecuzione ed interpretazione dello statuto consortile, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio del Collegio dei Probiviri i quali decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

TITOLO VI

Riscossione dei contributi consortili - Servizio di
ricevitoria e tesoreria - Ruoli consortili

ARTICOLO 31

La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita direttamente dal Consorzio o tramite l'Ente di esazione territorialmente competente mediante ruolo, in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali; la riscossione ha luogo in unica soluzione in base alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Gli esattori delle imposte dirette sono retribuiti ad aggio che non potrà superare quello stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di ricevitoria - tesoreria del Consorzio è affidato ad un Istituto di Credito.

ARTICOLO 32

I ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi da una delibera del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di riscossione esattoriale essi sono successivamente pubblicati negli albi pretori dei Comuni interessati e consegnati a cura del segretario all'esattore del Consorzio nei modi e termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per fare correggere gli eventuali errori materiali; il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro quaranta giorni dalla presentazione del reclamo,

comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza di ciò il reclamo non sospende la riscossione del contributo, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

ARTICOLO 33

Il ricevitore - tesoriere dà esecuzione ai mandati di pagamento.

Alla fine dell'esercizio il ricevitore - tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e firmare, se conforme alle scritture, il conto della sua gestione.

ARTICOLO 34

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto e dal regolamento, valgono le norme di legge.

